

# Nuove norme per la tassazione della fondazione privata austriaca

di Peter Kunz

La Corte Costituzionale austriaca ha abrogato la tassa sulle eredità e sulle donazioni con effetto dal 31 luglio 2008. A partire dal 1° agosto 2008, quindi, donazioni ed eredità sono in linea di principio esenti da tasse. Questa esenzione, peraltro, non opera per le fondazioni private e le masse patrimoniali paragonabili, per le quali, tuttavia, sono stati previsti anche miglioramenti. A modifica – in parte notevole – dell'esposizione contenuta nel contributo "La fondazione privata in Austria", pubblicato in questa Rivista, 2008, 368, la nuova situazione fiscale della fondazione privata austriaca a partire dal 1° agosto 2008 si presenta come segue.

1. I conferimenti patrimoniali del fondatore alla fondazione privata non sono più soggetti, come fino a prima della riforma, ad una tassa del 5%, bensì ad una tassa sulle donazioni nella misura del 2,5% (tassa sull'introito della fondazione – Stiftungseingangssteuer). Come in precedenza, non fa differenza se il fondatore dona qualcosa alla fondazione privata quando è ancora in vita oppure lo trasmette in eredità.

Una novità è invece rappresentata dal fatto che la tassa del 2,5% sull'introito della fondazione vale non soltanto per le fondazioni private austriache, ma anche per le masse patrimoniali paragonabili (un trust anglo-americano dovrebbe non corrispondere a questo criterio di massa patrimoniale). Se le masse patrimoniali hanno la propria sede all'estero, deve in realtà esistere un'ampia collaborazione amministrativa ed esecutiva (non esiste attualmente, per esempio, tra l'Austria e il Liechtenstein). Se non è questo il caso, la tassa sull'introito della fondazione aumenta al 25%. Questo vale anche se tutti i documenti costitutivi della fondazione non sono dichiarati all'amministrazione finanziaria competente al più tardi entro il giorno di scadenza della tassa sull'introito della fondazione.

Inalterata è invece rimasta la previsione normativa per la quale il fondatore, se non è austriaco bensì straniero, deve pagare anche un'eventuale tassa straniera sulle donazioni. Se una tale tassa straniera deve essere pagata, allora il fondatore dovrebbe presentare al Ministero austriaco delle Finanze un'istanza ai sensi del § 48 dell'Ordinamento Federale sulle Imposte (Bundesabgabenordnung) e chiedere che la tassa straniera sulle donazioni sia computata su quella austriaca.

2. Inalterato è altresì rimasto il fatto che in linea di principio il reddito corrente di una fondazione privata austriaca deve essere tassato con la tassa sugli enti collettivi del 25% e che, nella prassi delle fondazioni private, per le entrate patrimoniali più importanti esistono disposizioni particolari:

- sono esenti da tasse i versamenti di dividendi effettuati da società di capitale austriache e i dividendi di determinate società di capitali straniere;

- determinate entrate, come, per esempio, i redditi derivanti da interessi, sono soggette alla tassa provvisoria del 12,5%. Questa deve, però, essere computata sulla tassa di reddito da capitale che matura nel caso di versamenti ai beneficiari, in modo che – come risultato spostato nel tempo – non si verifichi alcun aggravio di imposta.

3. Per quanto riguarda la tassazione di elargizioni (versamenti) ai beneficiari, è stata introdotta una sostanziale modifica. Esse sono soggette in linea di principio alla tassa sui redditi da capitale del 25%. Tuttavia, i patrimoni trasmessi ad una fondazione a partire dal 1° agosto 2008 possono essere versati dalla fondazione privata ai beneficiari, in presenza di determinati presupposti, senza pagamento di nessuna tassa.

Inalterato è rimasto anche il principio per il quale un'elargizione (versamento) ad un beneficiario residente all'estero, ma in uno dei sessanta Paesi con i quali l'Austria ha ratificato una Convenzione contro

Peter Kunz - Avvocato in Vienna

la doppia imposizione, è in ogni caso esente da tasse a condizione che venga presentata una certificazione emessa dall'amministrazione finanziaria del luogo di residenza (nonostante una Convenzione contro le doppie imposizioni esista anche con la Germania,

questo principio eccezionalmente non vale nei confronti di beneficiari ivi residenti).

Se e quando questa elargizione debba essere tassata nella patria del beneficiario straniero, dipende, naturalmente, dalle relative disposizioni fiscali nazionali.

## La collana "Quaderni" di Trusts

- **1 - Leggi tradotte**

*traduzioni di R. Dabormida, P. Dibari, A. Fusi, E. Incisa di Camerana, G. La Torre, D. Mazzone, F. Steidl*

- **2 - Introduzione ai trust e profili applicativi**

**tra dottrina, prassi e giurisprudenza**  
*a cura di Stefano Buttà*

- **3 - Il trust di protezione patrimoniale**

*di Andrea Vicari*

- **4 - La giurisprudenza italiana sui trust - II Edizione**

*Dal 1899 al 2006*

- **5 - Leggi tradotte - II**

*traduzioni di E. Berti-Riboli, G. Lepore, G. La Torre, G. Miccichè, L. Minicucci, M. Molinari, M. Monegat, M. Montefameglio, M. Moscardi, A. Pietromarchi, L.F. Risso, R. Sarro, M. Scaffa, M. Tita, I. Valas*

- **6 - Trust: opinioni a confronto**

**Atti dei Congressi dell'Associazione "Il Trust in Italia"**

- Terzo Congresso Nazionale – Roma 2005
- I trust per la famiglia – Firenze 2005

*a cura di E. Barla De Guglielmi*

- **7 - La Legge di Malta sui trust**

**L'introduzione del trust nel diritto civile maltese**  
*di E. Berti-Riboli e M. Ganado*

- **8 - La legge di Jersey sul trust**

*di E. Barla De Guglielmi, P. Panico, F. Pighi*

- **9 - Teoria e pratica della fiscalità dei Trust**

- Relazioni del Convegno dell'Associazione "Il Trust in Italia" - Milano 16 gennaio 2008
- Contributi professionali sulla fiscalità dei trust

*a cura di G. Fransoni e N. de Renzis Sonnino*